REGOLAMENTO (CE) N. 1602/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che l'articolo 4, lettera d) del regolamento (CE) n. 2597/97 [3], dispone che il latte alimentare deve avere un tasso di materia secca sgrassata superiore o uguale all'8,50 % (m/m) rilevato sul latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o un tasso equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso; che si è rilevato che il latte crudo raccolto in taluni Stati membri non raggiunge il suddetto tasso per tutto l'anno o per una parte di esso; che tale situazione rischia di compromettere l'approvvigionamento regolare di latte alimentare in talune regioni della Comunità; che, date le limitazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2 di tale regolamento circa la manipolazione della parte secca sgrassata del latte, nonché gli altri requisiti complementari previsti all'articolo 4 di tale regolamento, è opportuno sopprimere la lettera d) succitata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2597/97, la lettera d) è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K. HEMILÄ

---

[1] GU C 70 del 13.3.1999, pag. 14.
[2] Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.